

-----ALLEGATO "A" AL N. 185664/34858 DI REPERTORIO-----

-----S T A T U T O-----

-----DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA-----

Articolo 1) E' costituita una Società a Responsabilità limitata con la seguente denominazione:-----

-----SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. - S.E.S.S.A. SRL-----

Articolo 2) L'oggetto della Società è costituito dall'attività di:-----

a) commercio e gestione di beni immobili, nonché l'assunzione di partecipazioni e di finanziamenti in Società od Enti che abbiano pure essi per scopo il commercio e la gestione di beni immobili;-----

b) la costruzione di fabbricati e l'esecuzione sia per conto proprio che per conto di terzi di qualsiasi lavoro, opera e fornitura di carattere immobiliare;-----

c) la costruzione di case popolari o economiche prevista dalle vigenti disposizioni di legge sull'edilizia economica popolare o contemplata in successive disposizioni legislative o regolamentari;-----

d) l'esercizio e la liquidazione di altre aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini.-----

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie od utili ai fini dell'attività sociale; può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, ed assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od Imprese aventi attività analoga od affine o comunque connessa alla propria.-----

Articolo 3) La Società ha sede in SARONNO.-----

Articolo 4) Il domicilio dei soci e dei membri degli Organi sociali per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.-----

Articolo 5) La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050.-----

-----CAPITALE SOCIALE-----

Articolo 6) Il capitale sociale è stabilito in euro 14.040,00 (quattordicimilaquaranta virgola zerozero).-----

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.---

Possono essere oggetto di conferimento tutte le attività suscettibili di valutazione economica, ivi comprese prestazioni di opere o servizi.-----

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione di titoli di debito di cui all'articolo 2483 Codice Civile.-----

Articolo 7) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto "mortis causa".-----

Il trasferimento delle partecipazioni o di parte di esse per atto tra vivi a terzi non è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.-----

Articolo 8) I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.--

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del tasso di riferimento pro-tempore vigente fermo il disposto dell'articolo 2466 Codice Civile.-----

Articolo 9) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:-----

a. il cambiamento dell'oggetto della Società;-----

b. il cambiamento del tipo di Società;-----

c. la fusione e la scissione della Società;-----

d. la revoca dello stato di liquidazione;-----

e. il trasferimento della sede della Società all'Esterò;-----

f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale-modifica dell'oggetto della Società;-----

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Codice Civile;-----

h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;-----

i. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 Codice Civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità ed il presente statuto lo consenta.-----

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.-----

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater Codice Civile.-----

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo Codice Civile.-----

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.-----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.-----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 10) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Qualora la Società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'articolo 2287 Codice Civile.

Articolo 11) Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti le partecipazioni saranno rimborsate al socio od ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

-----AMMINISTRAZIONE-----

Articolo 12) La Società può essere amministrata.

a. da un Amministratore Unico;

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 10 (dieci) Consiglieri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Articolo 13) Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato da soci al momento della nomina.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso del-

l'esercizio venga a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.-----

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno un terzo dei Consiglieri, si applica l'articolo 2386 Codice Civile.-----

Articolo 14) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.-----

Articolo 15) Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.-----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.-----

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale od anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.-----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, i Sindaci effettivi ed il Revisore se nominati.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.---

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.-

Articolo 16) L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società.-----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.-----

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.-----

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 Codice Civile.----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Codice Civile.-----

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per

il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

Articolo 17) L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.-----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente ad ai singoli Consiglieri delegati, se nominati.-----

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al Liquidatore od al Presidente del Collegio dei Liquidatori ed agli eventuali altri componenti il Collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.-----

Articolo 18) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.-----

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.-----

Con riferimento all'articolo 11, comma 6 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, l'eventuale assistenza legale ed il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.-----

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.-----

-----**COLLEGIO SINDACALE-REVISORE**-----

Articolo 19) La Società può nominare il Collegio Sindacale od il Revisore.-----

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.-----

Articolo 20) Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.-----

In caso di nomina del Collegio Sindacale si applica il secondo comma dell'articolo 2397 Codice Civile.-----

I Sindaci sono nominati dai soci.-----

Essi restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.-----

I Sindaci sono rieleggibili.-----

Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.---

Articolo 21) Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice Civile.---

Per tutti i Sindaci iscritti nei Registri dei Revisori Contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 Codice Civile.-----

Articolo 22) I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.-----

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.-----

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.-----

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni.-----

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.-----

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.-----

Articolo 23) Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis Codice Civile ed esercita, salvo contraria deliberazione dell'Assemblea all'atto della nomina, il controllo contabile sulla Società.-----

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407-- e 2408, primo comma Codice Civile.-----

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.-----

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.-----

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.-----

Articolo 24) Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.-----

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per Azioni.-----

-----ASSEMBLEA-----

Articolo 25) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;-----
- c. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;-----
- d. le modificazioni dello statuto;-----
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;-----
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società ed alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma Codice Civile;-----
- g. il trasferimento di indirizzo della Società all'interno dello stesso Comune.-----

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.----

Articolo 26) Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.-----

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.--

Articolo 27) L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio-----Sindacale, se nominato, od anche da un socio.-----

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla Legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla Legge medesima.-----

L'Assemblea viene convocata con avviso pubblicato su "Città di Saronno" o sul Corriere della Sera almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.-----

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

Se gli Amministratori od i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

Articolo 28) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione).-----

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

Articolo 29) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.-----

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.-----

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.-----

E' ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.-----

La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, ai Sindaci od al Revisore, se nominati.-----

Articolo 30) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.-----

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappre-

Nulla

sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 28.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.-----

Articolo 31) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.-----

Nei casi previsti dal precedente articolo 25 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.-----

Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

Nei casi in cui per Legge od in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione sia sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma terzo Codice Civile.-----

-----BILANCIO ED UTILI-----

Articolo 32) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, verranno destinati secondo le deliberazioni che prenderà l'Assemblea sul bilancio dei singoli esercizi.-----

I dividendi spettanti ai soci sono pagati nei luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, dopo approvata la distribuzione.---

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della Società dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.-

-----SCIoglimento-----

Articolo 33) La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge e pertanto:-----

- a. per il decorso del termine;-----
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;-----
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;-----
- d. la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter Codice Civile;---
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 Codice Civile;----
- f. per deliberazione dell'Assemblea;-----

g. per le altre cause previste dalla Legge.-----
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.-----
L'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori determinando:-----
- il numero dei Liquidatori;-----
- in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;-----
- a chi spetta la rappresentanza della Società;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.-----

-----**CLAUSOLA ARBITRALE**-----

Articolo 34) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.-----

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.-----

La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.-
L'Arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina in via irrituale secondo equità.-----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.-----

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.-----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.-----

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.-----

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9).-----

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.-----

-----**VARIE**-----

Articolo 35) Per tutto quanto non previsto dal presente sta-

tuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le Società a Responsabilità Limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le Società per Azioni.-

F.to: FAUSTO BUSNELLI-----
-----ALESSIO MICHELE CHIAMBRETTI - NOTAIO-----

Io sottoscritto Dottor Alessio Michele Chiambretti, Notaio in Saronno, dichiaro che la presente copia composta di n. Sette fogli è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge. Saronno, li 11.011.2004

Alessio Chiambretti

